

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 664</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CUOJATI, MADAUDO

*Presentata il 17 ottobre 1983*

Estensione al personale dei cinque Corpi di polizia, collocato in quiescenza anteriormente al 13 luglio 1980, del diritto alla pensionabilità dell'indennità d'istituto in misura intera e dell'assegno mensile di funzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la contestata legge 11 luglio 1980, n. 312, sono stati attribuiti i seguenti benefici al personale delle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato):

a) istituzione, con decorrenza 1° luglio 1978, di un « assegno mensile di funzione » pensionabile per il personale in attività di servizio alla data anzidetta;

b) pensionabilità dell'« indennità di istituto » in misura intera (prima era pensionabile in ragione di 110.000 lire al mese), ma solo per le cessazioni dal servizio successive alla data di entrata in vigore della legge (la legge n. 312 entrò in vigore il giorno 12 luglio 1980).

Le rammentate norme hanno prodotto nell'ambito dei Corpi di polizia sperequazioni clamorose tra il personale collocato

in quiescenza anteriormente all'attribuzione delle provvidenze di cui alle precedenti lettere a) e b) ed il personale collocato in quiescenza successivamente.

La presente proposta di legge mira ad eliminare tali sperequazioni, che sono in netto contrasto con la norma (articolo 3) e con lo spirito della nostra Costituzione.

È anche doveroso sottolineare che i pensionati delle « annate » anteriori al 1978, oltre che rimanere esclusi dalle provvidenze di cui si tratta, sono rimasti esclusi dai benefici riflessi dei miglioramenti stipendiali (dell'ordine del 40 per cento) connessi al « nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » realizzato con la stessa legge 11 luglio 1980, n. 312. Inoltre, sono stati anche tagliati fuori dai miglioramenti, ancor più generosi attribuiti al pubblico impiego con legge 6 agosto 1981, n. 432.

Ciò posto, attualmente il personale dei Corpi di polizia pensionati in « annate » anteriori al 1978 (livelli funzionali) o anteriori al 1979 (qualifiche dirigenziali), percepisce un assegno di pensione irrisorio rispetto ai colleghi di pari grado e di pari anzianità pensionati in annate successive.

Nella riferita inammissibile situazione, versano anche migliaia di vedove di carabinieri, agenti, finanzieri, ecc., caduti nell'adempimento del dovere, oppure riformati ed allontanati dal servizio per ferite, lesioni ed infermità contratte in servizio di istituto.

Va, inoltre, rilevato che in data 4 marzo 1981, in sede di approvazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla riforma

della pubblica sicurezza — ora polizia di Stato — il Senato impegnò il Governo ad allineare le sorti di tutti i pensionati delle forze di polizia, indipendentemente dalla data di pensionamento, attribuendo a quelli che hanno lasciato il servizio in « annate » remote lo stesso trattamento pensionistico concesso ai pensionati di « annate » successive.

Il riallineamento o perequazione dovrebbe essere realizzato dando applicazione al collaudato istituto pensionistico della riliquidazione, così come fu disposto con legge 15 novembre 1975, n. 572 (con cui fu adeguato lo scaglione pensionabile dell'indennità d'istituto) e con successiva analoga legge 27 maggio 1977, n. 284.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è riliquidata la pensione a favore del personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato collocato in quiescenza anteriormente all'istituzione dell'assegno mensile di funzione e della pensionabilità dell'indennità d'istituto in misura intera, con il computo di detto assegno mensile e di detta indennità nelle misure attualmente in vigore.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in 40 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.